145/2011
2176/2007
1112/2011
213/2011

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI IVREA

Il giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Ivana Peila, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 2176/07 R.G.

pendente tra:

[redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [redacted] con sede [redacted] elettivamente domiciliato [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] e rappresentata e difesa dall'avv. Franco Fabiani con studio in Como come da delega in atti;

- PARTE ATTRICE -

CONTRO

[redacted] con sede [redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] con studio [redacted] per delega in atti e con domicilio eletto [redacted]

- PARTE CONVENUTA -

* * *

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

precisate all'udienza del 17 novembre 2010

24-MAR-2011 18:29 Da:AVV.CODA 0125438339 A:0312423B6 P.2

per parte attrice:

"Voglia il Tribunale *contraris reiectis*,

in via principale e nel merito: dichiarare l'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi a debito con esclusione di qualsiasi periodicità di capitalizzazione nonché, in assenza di relativa idonea pattuizione, dell'applicazione di un tasso di interessi debitore superiore a quello di cui all'art. 117 d.lgs 385/1993 (fino al 3 gennaio 2001) e dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto, e per l'effetto condannare la convenuta a procedere al pagamento a rimborso delle maggiori somme percepite per effetto delle voci ora ricordate, della somma di € 64.627,81 oltre interessi legali di mora calcolati dalla domanda al saldo effettivo, eventualmente disponendo la rimessione in istruttoria della causa onde consentire, come richiesto dalla attrice, il calcolo di quanto pagato a titolo di interessi ultralegali non pattuiti fino al 3 gennaio 2001 con sostituzione del tasso di interesse bancario con il minimo dei BOT dei 12 mesi anteriori ad ogni chiusura trimestrale.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di ctu, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, spese generali, iva e cpa da liquidarsi in via di distrazione a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato e non riscosso.

Nel merito in via subordinata:

dichiarare l'illegittimità della prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità nonchè dell'applicazione di un tasso di interessi debitore superiore a quello di cui all'art. 117 d.lgs 385/1993



24-MAR-2011 18:30 Da:AVV.CODA 012543839 A:031242386 P.3

(fino al 3 gennaio 2001) e dell'addebito di somme per CMS e per spese di chiusura periodica del conto, e per l'effetto condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 21.882,25 come risulta dal rendiconto del ctu e redatta in aderenza al quesito conferito, oltre interessi legali di mora dalla domanda al saldo effettivo.

Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di ctu, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte, spese generali, iva e cpa da liquidarsi in via di distrazione a favore del procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

* * *

per parte convenuta:

" Piaccia al Tribunale Ill.mo,

in via preliminare: accertare e dichiara l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. della richiesta avversaria nei confronti di [redacted] per quanto attiene alle somme addebitate sul conto corrente [redacted] intestato a [redacted] periodo antecedente al 19 novembre 1997.

In via principale: alla luce delle risultanze della ctu contabile esperita in corso di causa che ha determianato, nelle ipotesi di ricalcolo effettuate con applicazione dei criteri di cui all'art. 1194 c.c. sia senza alcuna forma di capitalizzazione e con capitalizzazione annuale, che nessuna somma è stata indebitamente trattenuta dalla Banca: respingere le domande tutte formulate dall'attrice.

In via subordinata salvo gravame: dichiarare [redacted] tenuta a restituire in favore di parte attrice la somma di € 45,44 risultante dalla

ctu e corrispondente all'indagine contabile avente ad oggetto il periodo compreso tra il 19 novembre 1997 e il 30 giugno 2000 effettuata mediante l'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi o la diversa somma determinata in corso di causa.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari comprese le spettanze in favore del ctu oltre iva e cpa o, in subordine, con compensazione integrale delle spese, ivi compresa quella del ctu".

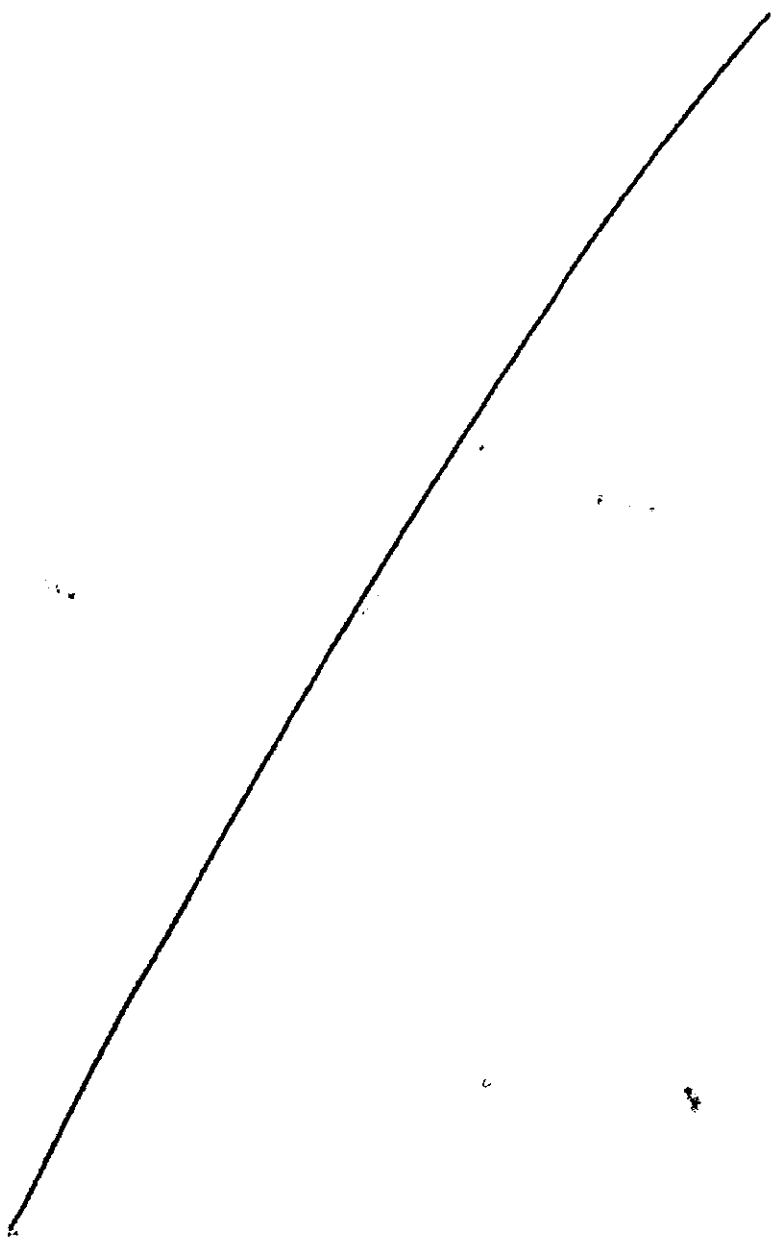



24-MAR-2011 18:30 Da:AVV.CODA 012543839 A:031242386 P.5

* * *

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte attrice propone un'azione di ripetizione dell'indebito in ordine alle somme illegittimamente percepite dall'Istituto bancario attraverso la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito nonché a seguito dell'applicazione di un tasso di interesse a debito superiore a quello previsto dall'art. 117 del d.lgs n. 385 del 1993 oltre c.m.s. e spese di chiusura periodica del conto non dovute.

Parte convenuta si costituisce in giudizio al fine di far dichiarare la legittimità del proprio operato ed eccepisce in via preliminare l'intervenuta prescrizione con riferimento ad una parte della somma richiesta.

L'allegazione di parte attrice secondo cui tra le parti non fosse intercorsa alcuna pattuizione è priva di pregio posto che parte convenuta ha prodotto una scrittura del 28 marzo 1996 relativa alla volontà di mantenere in essere in conto corrente [redacted] nonostante la modifica della ragione sociale con l'accettazione delle linee di credito in essere (doc. 7).

* * *

Prima di esaminare il merito, si ricordano i principi di diritto da ultimo sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di anatocismo bancario.

E' stato ribadito come "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale



24-MAR-2011 18:30 Da:RUV.CODA 0125438339 A:0312842386 P.6

decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. civ., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418 nonché la richiamata sentenza Cass. civ., n. 10127 del 2005 che ha qualificato il contratto di conto corrente bancario come contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di singoli atti esecutivi ed operazioni contabili, con la conseguenza che le partite attive e passive diventano definitive ed esigibili al momento della chiusura del conto, momento dal quale inizia a decorrere il termine per l'esercizio dell'azione"; cfr per la giurisprudenza di merito: Tribunale di Torino, 21 gennaio 2010).

Ed ancora le Sezioni Unite hanno ripercorso e spiegato l'evoluzione giurisprudenziale in materia ed affermato che "si è escluso di poter ravvisare un uso normativo atto a giustificare, nel settore bancario, una deroga ai limiti posti all'anatocismo dall'art. 1283 c.c. ma non perché la giurisprudenza abbia messo in dubbio il reiterarsi nel tempo della consuetudine consistente nel prevedere nei contratti di conto corrente bancari bensì per difetto del requisito della "normatività" di tale pratica; sarebbe, di conseguenza, assolutamente arbitrario trame la conseguenza



24-MAR-2011 18:30 Da:AVV.CODA 0125438339 A:0312422386 P.7

che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di "normatività", usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normativi della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine (non accompagnata però dalla opinio iuris ac necessitatis) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine ai capitalizzazione annuale degli interessi debitori, ne' di necessario bilanciamento con quelli creditori" (Cass. civ., Sez. Un., citata).

Concludendo, è stato enunciato il seguente principio di diritto: "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per contrasto con il divieto di anatocismo tali interessi del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna".

Riassumendo, quindi si ritiene la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clausola che, per la determinazione del saggio di interesse, fa rinvio agli usi su piazza e si utilizza quale "tasso sostitutivo" quello legale, ex art. 1284 c.c., fino all'entrata in vigore del d. lgs. 385/1993 e, per il periodo successivo, quello stabilito dall'art. 117 del predetto decreto legislativo che prevede l'applicazione del tasso nominale minimo dei B.O.T. annuali ai saldi debitori (attivi per la banca) e di quello massimo ai saldi creditori (passivi per la banca)", fermo restando la legittimità dell'applicazione al cliente da parte della banca degli interessi anatocistici a decorrere dal 1 luglio 2000 avendo la banca



24-MAR-2011 18:30 Da:AUU.CODA 012543839 A:0312462386 P.8

reso operante il meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 7 della delibera CICR del 9 febbraio 2000 (Tribunale di Torino, 21 gennaio 2010).

In ordine alla richiesta di restituzione delle somme relative alla chiusura periodica del conto ed agli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto, questo giudice aderisce alla giurisprudenza di merito che ne ha affermato la nullità per mancanza di causa anche ove effettivamente pattuita (Tribunale di Torino, 9 gennaio 2010, n. 73 nonché 21 gennaio 2010).

In particolare, si è chiarito che "laddove il conto corrente sia collegato ad un'apertura di credito la commissione di massimo scoperto non partecipa della natura degli interessi - tanto che non a caso [redacted], con circolare I ottobre 1996 intervenendo in merito alla rivelazione dei tassi di interesse per l'individuazione della soglia usuraria ha chiarito che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale) – sicché alla stessa non può applicarsi il divieto anatocistico relativo ai soli interessi e dovrà calcolarsi solo alla chiusura definitiva del conto sempre che sia stata determinata specificamente e per iscritto e non solo con il rinvio al c.d. "uso piazza". Laddove, invece, il conto corrente non sia abbinato ad un'apertura di credito allora la commissione deve ritenersi abbia natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e ripete dai medesimi la natura cosicché la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale della commissione deve considerarsi nulla" (Tribunale di Brescia, 27 gennaio 2010, n. 124).

* * *

Per i motivi suesposti questo giudice ritiene di far proprio il criterio di calcolo degli interessi anatocistici nonché di quelli ultralegali effettuati



24-MAR-2011 18:30 Da:AVV.CODA 0125438239 A:0321242386 P.9

dal ctu senza la capitalizzazione annuale ed attesa la natura del rapporto di conto corrente in essere tra le parti si condanna parte convenuta alla restituzione della somma richiesta a titolo di c.m.s. e spese fisse chiusura periodica trimestrale del conto (pag. 25).

Precisamente, il consulente ha indicato in modo chiaro i criteri utilizzati per la redazione dei prospetti e pertanto in questa sede ci si richiama integralmente alle risultanze della consulenza ed in particolare ai calcoli di cui alle pagine 14 e 16 per gli interessi e 17 e 18 prima parte per gli accessori.

Il conto corrente [redacted] stato chiuso in data 26 luglio 2005 e quindi il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c. non è decorso, con conseguente erroneità dei criteri proposti dalla difesa di parte convenuta.

Attesi i chiarimenti forniti dal consulente tecnico nominato all'udienza del 17 maggio 2010 e ritenuta la correttezza del metodi di calcolo utilizzato (tasso minimo bot), si rigetta l'istanza di rimessione della causa in istruttoria come richiesta dalla difesa di parte convenuta.

Il consulente ha spiegato che "i quesiti nn. 1 e 2 non devono essere oggetto di addizione" e, del resto, ciò pare logico perché altrimenti parte attrice otterrebbe la restituzione del doppio rispetto al dovuto.

Né in sede di redazione del quesito (effettuato sulla base delle proposte delle parti) né in sede di chiarimenti questo giudice ha chiesto al consulente di calcolare l'esatto ammontare delle somme indebitamente percepite dalla banca attraverso un conteggio unitario degli interessi senza capitalizzazione trimestrale ed al tasso legale.

Atteso il risultato indicato dal consulente – ossia € 10.178,17 per il quesito n. 1 ed e € 10.336,17 per il quesito n. 2 (con una diffenza di soli



24-MAR-2011 18:30 Da:AUU.CODA 0125438839 A:0312422386 P.10

€ 150,00 circa) – pare contrario al principio di economia processuale rimette la causa in istruttoria per la redazione del conteggio globale e quindi nell'ottica di favore verso il cliente cui erano stati illegittimamente applicate le condizioni sopra indicate, si utilizza il risultato avente importo maggiore, ossia quello di cui al quesito n. 2,cui vanno aggiunti € 435,75 per spese fisse indebite ed € 932,16 per indebite commissioni di massimo scoperto.

Per i suesposti motivi si accoglie la domanda di parte attrice e si condanna parte convenuta al pagamento della somma complessiva di € 11.704,08 oltre interessi legali dalla data della domanda (23 ottobre 2006, data di ricezione della raccomandata inviata dal legale) al saldo.

* * *

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del grado di difficoltà della causa, degli incombenti svolti e di ogni altro elemento di determinazione di cui al DM 127 del 2004.

In conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, parte II della tariffa forense la liquidazione degli onorari di avvocato a carico del soccombente si effettua avuto riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice, anziché domandata (Cass. Civ., Sez. III, 26 marzo 1999, n. 2891; Id, Sez. III, 4 marzo 1998, n. 2407).

Spettano a favore di parte attrice anche le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa nonché le spese della consulenza tecnica di parte come documentate in nota spese e relativa alle prestazioni svolte dal dott. [redacted] in sede di operazioni peritali (cfr. Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4357 ove si è affermato che non

è necessaria la prova dell'avvenuto pagamento ma la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione").

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico,

definitivamente pronunciando,

- rigetta l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta;
- accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice della somma di € 11.704,08, oltre interessi legali dal 23 ottobre 2006 al saldo;
- dichiara tenuta e condanna parte convenuta al pagamento in favore del legale antistatario di parte attrice delle spese processuali, che liquida in complessivi € 4.508,00 di cui € 508,00 per esposti, € 2.000,00 per diritti ed € 2000,00 per onorari, oltre a C.P.A., I.V.A. e spese generali come per legge nonché le spese di ctu come liquidate in corso di causa e spese di consulenza di parte (€ 1317,00 oltre accessori di legge).

Ivrea, 4 marzo 2011.

Il giudice unico

dott.ssa Ivana Peila

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto PALAZZO

TRIBUNALE DI IVREA
Depositato in Cancelleria
il 04/03/2011
IL CANCELLIERE



24-MAR-2011 18:31 Da:AUU.CODA 0125438339 A:0312425386 P.12